



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 20

del 20/07/2018

OGGETTO: Approvazione “regolamento comunale per la determinazione del canone annuale e del valore di affrancazione degli immobili gravati da livello’.

L’anno **2018** il giorno **20** del mese di **LUGLIO** alle ore **09:55**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	Catamo Angelo	Si	
2	Renna Antonio E.	Si		9	Cavalera Annalucia		Si
3	Rega Maria Luce	Si		10	Liviello Claudio Giuseppe	Si	
4	Scanderebech Donatuccio	Si		11	Cazzato Marcello	Si	
5	Causo Anna Lucia	Si		12	Stamerra Alfredo	Si	
6	Palese Patrizia	Si		13	Stamerra Emanuele		Si
7	Tunno Annalisa	Si					

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Avv. Tunno Annalisa** dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto.

Assiste **Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- I. che attraverso un'attività sommaria del Settore, mediante esame della banca dati catastale è emerso che il Comune di ALLISTE risulta titolare del c.d. diritto del concedente (ed i privati possessori, livellari e/o enfiteuti) in virtù del "contratto di livello", che ancora grava su diversi beni immobili;
- II. che il contratto agrario di livello è un contratto in uso sin dal Medioevo che consisteva nella concessione di un terreno dietro pagamento di un fitto e che nell'evoluzione storica e giuridica dello stesso, attualmente può e deve farsi riferimento al contratto, tuttora vigente nel nostro ordinamento, disciplinato dal codice civile, denominato enfiteusi (art. 957 C.C.);
- III. che il livellario o enfiteuta è colui al quale spetta il godimento di un bene che non gli appartiene; la mera concessione del bene non comporta infatti l'acquisizione automatica della proprietà, che resta sempre in capo al concedente fino a quando il livellario non chieda l'affrancazione, divenendo, solo in tal caso, pieno proprietario del bene stesso;

VISTO l'art. 54 della Legge Regionale n. 14 del 4 agosto 2004, con cui sono state semplificate le procedure di legittimazione, di cui alla L.R. n. 7 del 28 gennaio 1998 con la quale è stata data attuazione alla Legge n. 1766 del 16 giugno 1927 e del suo regolamento di attuazione Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928 e (al comma 3) delegate espressamente ai Comuni le operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, del censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi, al fine di riconoscere i diritti acquisiti ai possessori delle terre legittimate e nel contempo avviare il riordino del proprio patrimonio collettivo.

RICHIAMATO il parere n. 18/2006 della Corte dei Conti della Campania, che chiarisce ed ha evidenziato come "i canoni ed i livelli, di che trattasi, in genere nell'Italia meridionale derivano dalla allodiazione di antiche proprietà collettive che, come tali, godono della imprescrittibilità nonché della inalienabilità e della inusucapibilità. Il Comune, in quanto rappresentante della comunità e referente di tali antiche proprietà collettive, o meglio di quanto rimane di esse dal punto di vista pubblicistico, è titolare di censi, livelli, canoni o altre prestazioni similari, indipendentemente dalla esistenza o meno del titolo di proprietà in testa al comune del singolo immobile.";

PRECISATO che il citato parere chiarisce altresì, in via definitiva, che la legge n.16 del 29.1.1974 (peraltro abrogata dal D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n. 133), non è applicabile agli enti locali, per cui gli stessi "non possono ritenersi facultati a rinunciare (e quindi sono obbligati) alla riscossione di canoni, censi, livelli o altro genere di cui siano titolari";

RITENUTO che la riscossione di canoni relativi ai terreni gravati dai livelli, anche riferiti alle annualità pregresse non prescritte, ai sensi dell'articolo 2948 del codice civile, che prevede il

termine quinquennale, costituisce pertanto un atto dovuto, che risulta necessario, anche al fine di evitare eventuali responsabilità per danno erariale ;

DATO ATTO che dal combinato disposto:

- dell'articolo 971, comma 5, del C.C. che prevede la possibilità di ottenere l'affrancazione dal canone mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale, secondo le modalità previste da leggi speciali;
 - dell'articolo 9 della legge 1138/1970 (legge in materia di enfiteusi) ove si stabilisce che l'affrancazione del fondo opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone;
 - dell'articolo 1 della legge 607 del 22.7.1966 (norme in materia di enfiteusi e di prestazioni fondiari perpetue) che equipara il canone al reddito dominicale del fondo;
- sono stati individuati criteri e norme di disciplina per la determinazione del canone e/o dell'affrancazione dal canone livellario;

DATO ATTO che il Settore procederà con la verifica dell'effettiva sussistenza del livello, posto che l'intestazione catastale potrebbe non essere esaustiva né sufficiente ad indicare correttamente la sussistenza dello stesso, e fatta salva la possibilità di dover procedere qualora risulti necessario, all'acquisizione di ulteriore documentazione anche storica in possesso dei "livellari/enfiteuti".

TUTTO ciò premesso, ritenuto necessario dotarsi di un "regolamento comunale per la determinazione del canone annuale e del valore di affrancazione degli immobili gravati da livello";

VISTO il decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI gli articoli del C.C. in materia e le leggi nn. 662/1996, 228/2012, 116/2014, 208/2015;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico.

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco
- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Astenuti n. 0;
- Voti favorevoli n. 08;
- Voti contrari n. 03(CAZZATO Marcello – LIVIELLO Claudio – STAMERRA Alfredo)

D E L I B E R A

- I. di approvare il "regolamento comunale per la determinazione del canone annuale e del valore di affrancazione degli immobili gravati da livello", che si allega al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, secondo l'articolato ivi previsto.

Sentito, poi, il Presidente, il quale propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco
- Presenti n. 11;
- Votanti n. 11;
- Astenuti n. 0;
- Voti favorevoli n. 08;
- Voti contrari n. 03(CAZZATO Marcello – LIVIELLO Claudio – STAMERRA Alfredo)

DELIBERA

- 1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000.

Si dà atto che i lavori vengono sospesi alle ore 11,10.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 20/07/2018

Deliberazione avente per oggetto:

Approvazione “regolamento comunale per la determinazione del canone annuale e del valore di affrancazione degli immobili gravati da livello”.

UFFICIO PROPONENTE: LAVORI ED OPERE PUBBLICHE - PATRIMONIO E SERVIZI

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 14/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toIng. Renato Del Piano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la proposta di cui all'oggetto che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità contabile.

Alliste, li 15/06/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE RISORSE - SVILUPPO ECONOMICO

f.toDott.ssa Angelica REHO

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to AVV. TUNNO ANNALISA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. ANTONIO E. RENNA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 26/07/2018 al 10/08/2018.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 20/07/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA